



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
*Seconda Sezione Civile***

Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2659/16 R.G. e vertente

TRA

Parte_1 (P. *PartitaIVA_1*) in persona
del legale rappresentante p.t. sig. *Parte_2*, con sede legale in Crotone alla via
Pantusa, 32, elettivamente domiciliata in Crotone, via Pantusa, 14, presso lo studio dell'avv.
Germana Villirillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

-opponente-

CONTRO

Controparte_1 in persona del suo amministratore unico della ditta Sig.
Controparte_2 con sede sita in Motta San Giovanni (RC) alla via Santa Filomena n.17/B,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Treviso n° 2 \A presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Minniti giusta procura in atti

-opposta-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato,

Parte_1

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2016, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17.5.2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della *Controparte_1* di € 30.834,00 per non avere provveduto a saldare le fatture numero 7 e numero 8 del 10.4.2013 relative al contratto di subappalto per la realizzazione della risorsa idrica della rete irrigua Torrente Vena sito nel Comune di Motta San Giovanni (RC).

In via preliminare, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo stante il difetto di giurisdizione dal momento che l'art. 29 del contratto azionato prevedeva la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie relative all'interpretazione/esecuzione del contratto di subappalto.

Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria rappresentando:

- che in data 23.12.2010 stipulava con la *Controparte_1* un contratto per l'esecuzione dei lavori in subappalto riguardanti il 30% della realizzazione della risorsa idrica della rete irrigua Torrente Vena nel comune di Motta San Giovanni (RC);

- di aver già integralmente versato il corrispettivo a tale titolo dovuto, mediante ordini di bonifico eseguiti in data 13.07.2011 e 14.10.2011 per un importo complessivo pari ad € 261.702,83, con cui sono state saldate le fatture nn. 2 e 3 del 12.7.2011 e nn. 5 e 6 del 12.10.2011;

- di non essere tenuta, pertanto, al pagamento di alcuna ulteriore somma alla società subappaltatrice, che ha invece ingiustificatamente emesso le fatture nn. 7 ed 8 del 10.4.2013, pretendendo con esse il pagamento degli importi pari ad € 11.992,00 ed € 33.842,00;

- che, invero, il saldo dell'obbligazione conseguente del contratto di subappalto era già avvenuto avendo provveduto a ciò con i bonifici del 29.04.2013 di € 10.000,00 ed il 10.07.2013 di € 5.000,00;

- che, per la medesima somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pendeva, tra le stesse parti, giudizio di accertamento negativo del credito dinnanzi al Tribunale di Crotone (proc. n.r.g. 1070/2016) con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo in virtù del principio di continenza.

Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni *"in via preliminare"*:

- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria stante il rigetto di

giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 29 del contratto di subappalto del 23/12/2010 per esser competente l'Autorità Arbitrale e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 514/2016; - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda monitoria proposta da Controparte_1 e/o revocare, annullare e/o comunque privo di efficacia con ogni conseguente pronuncia il DI num.514/2016 per i motivi che precedono e per l'effetto rimettere il presente giudizio al Giudice della causa preveniente quello cioè dinnanzi al quale è stata proposta la domanda di accertamento negativo del credito; Nel merito 1. revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 514/2016 dep. in cancelleria il 18.5.2016 e conseguentemente dichiararlo nullo e di nessun effetto; 2. rigettare la domanda di pagamento del credito di cui alle fatture nn. 7 ed 8 del 2013 rispettivamente di € 11.992,00 e di € 33.842,00 siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Comunque, 3. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato dalle fatture nn. 7 ed 8 del 10.04.2013 rispettivamente di € 11.992,00 e di € 33.842,00 in quanto prive di causa che le giustifichino essendo stata interamente saldata la Controparte_1 4. accettare e dichiarare che la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. non è debitrice nei confronti della parte opposta per le fatture nn. 7 ed 8 del 10.04.2013 rispettivamente di € 11.992,00 e di € 33.842,00; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.

Con comparsa del 14.11.2016, si costituiva la società opposta chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'infondatezza in fatto e diritto delle difese spiegate nell'opposizione avversaria sostenendo, in particolare, che le somme azionate in sede monitoria non afferivano al contratto di subappalto bensì a lavori differenti relativi alla fornitura di calcestruzzo. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. ed in ogni caso anche perché l'opposizione non è fondata su prova scritta idonea ad escludere la tenutezza al pagamento di quanto intimato; 2) dichiarare inammissibile e\o improcedibile o comunque, rigettare, perché infondata in fatto e diritto, l'opposizione spiegata da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 514\2016 r.d.i.; 3) confermare integralmente il predetto decreto ingiuntivo, con la condanna dell'opponente al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opposta per la mancata e tempestiva*

riscossione delle somme ingiunte, così come quantificati in corso di causa e\o ritenuti congrui e di giustizia, oltre che per la perdita di immagine; 4) condannare, in ogni caso, l'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; 5) condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.

Disattesa l'istanza *ex art. 648 c.p.c.*, concessi i termini *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c., rigettate le eccezioni preliminari ed espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti al carico del ruolo, nonché alle diverse sostituzioni del Giudice titolare, e all'udienza del 28.1.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

2. *Parte_1* propone la presente opposizione al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 514/2016 con il quale alla stessa è stato ingiunto il pagamento, in favore della *Controparte_1* della somma € 30.834,00 portata dalle fatture n. 7 e n. 8 del 10.4.2013 relative, a suo dire, al contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione della risorsa idrica della rete irrigua Torrente Vana nel comune di Motta San Giovanni.

A sostegno delle proprie pretese, deduce - producendo la relativa documentazione - di aver già corrisposto tutto quanto dovuto alla *Controparte_1* in forza del predetto contratto di subappalto per come comprovato dagli ordini di bonifico eseguiti in data 13.7.2011 e 14.10.2011 per un importo complessivo pari ad € 261.702,83, con cui sono state saldate le fatture nn. 2 e 3 del 12.7.2011 e nn. 5 e 6 del 12.10.2011 e che, più precisamente, il saldo dell'obbligazione conseguente il contratto di subappalto era già avvenuto avendo provveduto a ciò con i bonifici del 29.4.2013 di € 10.000,00 ed il 10.7.2013 di € 5.000,00.

Ritiene, pertanto, che alcuna ulteriore somma è dovuta alla società subappaltatrice, che ha invece erroneamente emesso le fatture nn. 7 ed 8 del 10.4.2013, sin da subito contestate dalla *Parte_1* dapprima, per le vie brevi e, in seguito, mediante raccomandata del 23.9.2013 e successiva pec del 25.9.2013 con cui veniva ribadita l'inesistenza del credito e rifiutato il documento fiscale che veniva restituito alla *Controparte_1*.

Parte opposta, di contro, sostiene che le somme dovute dalla

Parte_1

[...] e reclamate col decreto ingiuntivo opposto attengono a lavori di fornitura di calcestruzzo e che, pertanto, esulano dal contratto di subappalto in quanto relative a prestazioni ulteriori fornite dalla

Controparte_1

L'opposizione è fondata.

2.1. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. civ. n. 40110 del 2021 e Cass. civ. n. 32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso *inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c.* dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “*prosegue*” (Cass. civ. n. 1552 del 1995; Cass. civ. n. 6531 del 1993) o “*continua*” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “*sviluppa*” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “*un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo*” (così Cass., S.U., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass., S.U., n. 927 del 2022).

Da tale premessa derivano i seguenti corollari.

Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019; Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).

Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto *ex art. 2697, comma 2, c.c.* (Cass. civ. n. 24815 del 2005; Cass. civ. n. 6421 del 2003).

In particolare, nella materia contrattuale, deve richiamarsi il fondamentale orientamento giurisprudenziale secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempita, totalmente o parzialmente; provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. *ex multis* Cass. civ., SS UU., n. 13533 del 2001; in senso conforme, *ex plurimis*, Cass. civ. n. 3373 del 2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del 2021 e n. 12719 del 2021).

2.2. Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il giudicante di dover esaminare separatamente - facendo applicazione del principio della ragione più liquida rispetto alle ulteriori eccezioni formulate dalle parti - le pretese ragioni creditorie dell'opposta portate rispettivamente dalla fattura n. 7/2013 e dalla n. 8/2013.

Quanto alla prima, infatti, l'opponente ha dedotto che trattasi di pretesa creditoria già oggetto di accertamento negativo, passato in giudicato, da parte del Tribunale di Crotone. A fronte della predetta deduzione, l'opposta ha evidenziato che trattasi di crediti, quelli azionati dinanzi al Tribunale di Crotone e quello oggetto del presente procedimento, che si fondano su *causae petendi* differenti.

2.2.1. La lettura della sentenza n. 153/2021 resa dal Tribunale di Crotone il 12.2.2021 - passata in giudicato giusta attestazione prodotta da parte opponente - corrobora la deduzione di quest'ultima sicché, anticipando le conclusioni, deve sin da subito affermarsi l'insussistenza del credito portato dalla fattura n. 7/2013 (per la sentenza e relativa attestazione del passaggio in giudicato si veda la produzione dell'opponente del 13.4.2025).

Invero, nel predetto procedimento la *Parte_1* aveva espressamente richiesto l'accertamento negativo del credito portato dalla predetta fattura e, in termini più ampi, di qualsiasi credito dell'opposta connesso all'esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data 23.12.2010 con la *Controparte_1* (si v. documento prodotto dall'opponente in data 20.11.2016).

Orbene, a pag. 4 della sentenza n. 153/2021 è dato leggere quanto segue (si riporta quanto di interesse in questa sede): '(la soc. *Controparte_1* ...nulla ha dedotto e/o *eccepito con riguardo alla prima fattura* (la n. 7/2013), l'unica ad essere stata espressamente

emessa per «lavorazioni eseguite in subappalto in relazione ai lavori di realizzazione risorsa idrica della rete irrigua Torrente Vena nel comune di Motta San Giovanni (RC)», insistendo, invece, per la sola esistenza del credito di cui alla seconda fattura, asseritamente emessa in virtù di altro e diverso contratto di sola fornitura.

4. - Ora, con riguardo alla fattura n. 7 del 10.04.2013, in difetto di un inequivocabile riconoscimento da parte della convenuta dell'inesistenza della posta creditoria ivi indicata, non può negarsi l'esistenza di un interesse attuale dell'attrice al relativo accertamento negativo, anche al fine di emendare definitivamente eventuali errori di contabilizzazione e/o fatturazione di controparte relativamente ai lavori commissionati in subappalto.

Sicché, limitatamente a tale credito, la domanda deve essere accolta...’

In definitiva, come chiaramente evincibile dal tenore letterale della motivazione della sentenza sopra trascritta nella parte di interesse, sussiste ‘giudicato’ tra le parti circa l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 7/2013.

Alla luce del predetto dato di fatto, incontestato e documentato, è del tutto evidente che è irrilevante ulteriormente discorrere di *causa petendi* del credito asseritamente sottostante alla predetta fattura per l'assorbente ed ovvia ragione che, allo stato, sull'inesistenza di quel credito sussiste un accertamento giudiziario definitivo.

2.3. Quanto alla fattura n. 8/2013, invece, occorre rilevare che la sentenza n. 153/2021 del Tribunale di Crotone non ha statuito in merito alla fondatezza della relativa pretesa creditoria avendo ritenuto insussistente un interesse ad agire dell'attrice *Parte_1* che, infatti, aveva agito in quel procedimento solo per veder accertata l'inesistenza di crediti della odierna opposta derivanti dall'esecuzione del contratto di subappalto stipulato il 23.12.2010.

E' altresì evidente, tuttavia, che presupposto logico-giuridico del predetto accertamento è da rinvenire nella riconducibilità causale del preso credito portato dalla fattura n. 8/2013 ad altri rapporti contrattuali, diversi, per l'appunto, dal contratto di subappalto più volte citato.

Tanto premesso, occorre rilevare che, nel presente procedimento, in aderenza ai principi ermeneutici sopra riportati, gravavano sull'opposta gli oneri di allegazione e di prova in merito alla pretesa creditoria.

Detti oneri, all'evidenza, non sono stati assolti.

Infatti, l'opposta avrebbe dovuto innanzitutto allegare, e quindi debitamente documentare e/o provare in altro modo, a) l'esistenza e la data di conclusione di un contratto di fornitura di calcestruzzo; b) la data ed il luogo di avvenuta consegna dello stesso.

La *Controparte_1* invece, ha ritenuto assolto il suo onere probatorio solo dimostrando che il predetto credito nasce da prestazioni che esulano dalle obbligazioni sorgenti dal contratto di subappalto e che, in particolare, è connesso alla fornitura di calcestruzzo, prestazione espressamente esclusa dall'oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 6 del predetto accordo negoziale (“*Art. 6 Oneri a carico appaltante*”. *Si intendono a carico della “Appaltante”* (*Parte_1*) solo ed esclusivamente i seguenti oneri: messa a disposizione del Subappaltatore (*CP_1* [...] delle aree in cantiere, disegni esecutivi, la messa a disposizione di eventuali mezzi di sollevamento, nonché la fornitura a piè d'opera di acciaio in barre per armature e i conglomerati cementizi. Ogni altra movimentazione o servizio sarà perciò a carico del Subappaltatore.).

Deve tuttavia, ribadirsi, che, nel caso di specie, la prova del credito e, prima ancora, l'allegazione precisa dei fatti che supportano le ragioni creditorie non possono ritenersi assolte ‘per differenza’ rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto, ma necessitano, in ossequio ai principi generali, la soddisfazione di precisi oneri deduttivi e probatori.

In sintesi, nel caso di specie, non è dato rinvenire in atti alcuna precisa prospettazione circa la data nella quale la fornitura del quantitativo di calcestruzzo oggetto della fattura n. 8/2013 sarebbe stata commissionata e in merito alla data della presunta consegna.

Ancora, ed invero in via assorbente, a fronte di un quantitativo di calcestruzzo tutt'altro che irrilevante, non sono stati prodotti i documenti di trasporto, o equipollenti, che devono accompagnare la consegna del calcestruzzo.

In questo nebuloso contesto in termini di allegazione e di prova, appare inconducente la prova testimoniale acquisita (cfr. verbale di udienza del 7.5.2018).

Le persone esaminate, infatti, tutte dipendenti all'epoca dei fatti della società opposta, hanno riferito quanto allo svolgimento dei lavori ed alla consegna di calcestruzzo da parte della *Controparte_1* per conto dell'opponente, senza, ovviamente, tanto più a distanza di anni, saper riferire in merito al quantitativo preciso del calcestruzzo fornito,

essendo all'evidenza del tutto differente la consegna di un metro cubo anziché di cento metri cubi ed impattando sul relativo prezzo le caratteristiche del prodotto.

Detta prova, che in ogni caso avrebbe dovuto confrontarsi con un'allegazione del tutto insufficiente dei fatti constitutivi dello specifico credito, in definitiva, è risultata del tutto carente per difetto di specificità, non fosse altro quanto a date ed a quantitativi, e, in ogni caso, al di dell'indimostrata volontà dei testimoni di riferire circostanze non vere, non decisiva ai fini del decidere.

Infatti, è bene precisare che i rapporti tra le parti – per come emersi nel corso del presente procedimento e, in realtà, anche di quello svoltosi presso il Tribunale di Crotone - si sono caratterizzati per un notevole disordine contabile, amministrativo e contrattuale come dimostrato da plurimi elementi.

Basti pensare che il corrispettivo del contratto di subappalto era stato pattuito in € 107.474,93 (si v. art. 11 contratto di appalto); orbene, a fronte dell'incontestato e documentato pagamento di € 276.702,83 (€ 261.702,83 + € 15.000, come da bonifici in atti) da parte dell'opponente all'odierna opposta, inevitabilmente in esecuzione di prestazioni aggiuntive, integrative o extracontratto, le parti non hanno neppure saputo descrivere in cosa siano consistite dette prestazioni. La predetta circostanza, all'evidenza, è rilevante nel caso di specie giacché oggetto della pretesa creditoria dell'opposta è, per l'appunto, una generica (nella data quantomeno) prestazione extracontratto.

Ancora, la fattura n. 8/2013 risulta emessa, incomprensibilmente, a notevole distanza temporale dalla data di esecuzione dei lavori per la realizzazione della risorsa idrica della rete irrigua Torrente Vena, da far coincidere con l'anno 2011 (si veda certificato di ultimazione dei lavori allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opponente e si leggano le dichiarazioni dei testimoni).

Pertanto, in conclusione, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato ed integrato, in relazione al valore della controversia coincidente con il *petitum*.

Avuto riguardo alla soccombenza di parte opposta, la relativa domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 2659/16, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 514/2016 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17.5.2016;
- condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore della *Parte_1* *Parte_1* delle spese di lite che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Germana Villirillo dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* formulata da parte opposta.

Così deciso in Reggio Calabria, 1 ottobre 2025.

Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)